

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Concorso per il conferimento di 96 borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria a favore degli studenti immatricolati per la prima volta, per l'anno accademico 2009-2010

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto d'Ateneo;
 VISTA la Legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante "Norme sul diritto agli studi universitari";
 VISTO l'art. 17 della predetta Legge che prevede l'erogazione di borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria;
 VISTO il D.P.C.M. del 09/04/2001;
 VISTO il D.M. n. 189 del 06/06/1997 e successivo n. 136 del 20/09/2001;
 VISTA la delibera del Senato Accademico del 23/03/2009 con la quale è stata approvata l'attribuzione di n. 96 borse di studio e la relativa ripartizione tra le Facoltà istituite presso questo Ateneo;
 VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/03/2009 che, tra l'altro, determina lo stanziamento di € 297.479,04 per il finanziamento di dette borse;

D E C R E T A.

Art. 1

1. Per l'anno accademico 2009-2010, in attuazione dell'art. 17 della Legge 390/91, è indetto un concorso per l'attribuzione di **96 borse** di studio finalizzate alla incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria, di cui *n. 72 previste per le lauree, lauree specialistiche a ciclo unico e magistrali e n. 24 previste per le lauree specialistiche*;
2. L'importo annuale massimo della borsa di studio è fissato in € 3.098,74 per gli studenti fuori sede, in € 2.261,04 per gli studenti pendolari e in € 1.549,37 per gli studenti in sede e tale rimarrà, in caso di conferme delle borse, per tutti gli anni successivi;
3. Per **"fuori sede"** si intendono gli studenti che all'evidenza anagrafica risultino residenti, da almeno tre mesi dalla data di pubblicazione del bando, in comune diverso dalla sede universitaria (Catania o eventuali sedi decentrate) e che per raggiungere detta sede debbano impiegare oltre un'ora avvalendosi di mezzi pubblici di trasporto; per studenti **"pendolari"** si intendono gli studenti che all'evidenza anagrafica risultino residenti, da almeno tre mesi dalla data di pubblicazione del bando, in comune diverso dalla sede universitaria (Catania o eventuali sedi decentrate) e che per raggiungere detta sede debbano impiegare più di 30 e meno di 60 minuti avvalendosi di mezzi pubblici di trasporto; per studenti **"in sede"** tutti gli altri.
4. Per la determinazione della posizione di studente "fuori sede" "pendolare" e "in sede" sarà adottata la tabella predisposta dall'E.R.S.U., per l'a.a. 2009-2010, per l'erogazione delle borse di studio di cui all'art. 8 della Legge 390/91.
5. Dette borse, rinnovabili per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio più uno (più due per gli studenti portatori di handicap con invalidità pari o superiore a 66%), con il medesimo importo fissato per l'a.a. 2009-2010, sono ripartite alle Facoltà dell'Università di Catania come segue:

FACOLTÀ DI:

- AGRARIA.....
- ARCHITETTURA.....
- ECONOMIA.....
- FARMACIA.....
- GIURISPRUDENZA.....
- INGEGNERIA.....
- LETTERE E FILISOFIA.....
- LINGUE E TETTERATURE STRANIERE...
- MEDICINA E CHIRURGIA.....
- SCIENZE MAT. FIS. NAT.....
- SCIENZE DELLA FORMAZIONE.....
- SCIENZE POLITICHE.....

	Lauree, lauree specialistiche a ciclo unico e magistrali	Lauree specialistiche
"	5	2
"	5	2
"	9	2
"	5	2
"	5	2
"	9	2
"	5	2
"	7	2
"	5	2
"	5	2
"	7	2



6. Nel caso in cui in alcune Facoltà non sarà possibile assegnare il numero delle borse riservate per i corsi di laurea specialistica, le stesse potranno essere attribuite ai corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico e magistrali (in aggiunta al numero di borse già previste) mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei relative alle Facoltà interessate. La medesima procedura verrà applicata anche se si verifica il caso contrario.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare al concorso per l'assegnazione delle borse di studio gli studenti italiani in possesso dei seguenti requisiti:
 - A. Immatricolati, per la prima volta all'Università degli studi di Catania, per l'anno accademico 2009-2010 a corsi di laurea o di laurea specialistica a ciclo unico e magistrale ad una delle Facoltà di cui al precedente art. 1, comma 5 (prima colonna) in possesso del diploma di maturità conseguito, con la votazione non inferiore a 90/100, da non oltre due anni scolastici; a tal fine non viene computato il periodo inerente al servizio militare o civile eventualmente già prestato;
 - B. Iscritti, per la prima volta all'Università degli studi di Catania, per l'anno accademico 2009-2010 a corsi di laurea specialistica ad una delle Facoltà di cui al precedente art. 1, comma 5 (seconda colonna) in possesso della laurea conseguita ai sensi del D.M. n. 509/99 e che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti formativi (Art. 4, comma 3 del D.P.C.M. del 09/04/2001).
 - Sono esclusi gli immatricolati a corsi di laurea specialistica in possesso di titolo conseguito in regime di vecchio ordinamento.

Per entrambi le posizioni di cui ai suddetti punti A e B:

⇒ condizione economica del nucleo familiare convenzionale definita come segue: I.C.E. non superiore a € 23.000,00;

⇒ aver prodotto all'atto dell'iscrizione l'autocertificazione contenente i dati sulla condizione economica del nucleo familiare convenzionale;

Per la formulazione dell'I.C.E. si rimanda alle norme relative alla determinazione delle tasse e contributi universitari per l'a. a. 2009-2010;

2. Possono partecipare al concorso anche gli studenti apolidi e rifugiati politici riconosciuti tali dalle competenti autorità statali; gli studenti cittadini dei paesi membri della Unione Europea; gli studenti stranieri di paesi con i quali esistono trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità: Norvegia, Irlanda, Liechtenstein, Slovenia, Bosnia e Grecia purchè in possesso dei requisiti richiesti per i cittadini italiani.

Art. 3

Criteri di formazione delle graduatorie

1. Le borse di studio di cui al presente bando sono conferite a coloro che ne acquisiscono il diritto in base al posto ottenuto nelle graduatorie (*distinte per corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico e magistrale dagli altri corsi di laurea specialistica*) delle singole Facoltà indicate nell'art.1 comma 5, formulate da un'unica commissione esaminatrice, composta da tre membri designati dal Senato Accademico e da un amministrativo con funzioni di segretario, nominata con decreto Rettorale.
 - ❖ *Le graduatorie sono formulate in base al merito, tenendo conto del voto di diploma per i corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico e magistrale; mentre per gli altri corsi di laurea specialistica in base al numero di crediti formativi riconosciuti.*

Per tutti:

- ❖ A parità di **merito la precedenza** in graduatoria è determinata dalla condizione economica più disagiata del nucleo familiare convenzionale del candidato. (I.C.E. inferiore);
- ❖ A parità di **merito e di reddito** la precedenza in graduatoria è determinata dalla presenza di eventuale candidato portatore di handicap;
- ❖ In subordine, dall'appartenenza del candidato a nuclei familiari con pluralità di studenti universitari.



2. Il Rettore, con proprio decreto, immediatamente esecutivo, approva le graduatorie che saranno affisse presso l'Ufficio Diritto allo Studio ed ivi rimarranno per 10 giorni. Entro tale termine è ammesso il ricorso al Rettore avverso le stesse graduatorie.

Art. 4

Termine e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione al concorso con l'indicazione del proprio cognome e nome e del domicilio eletto agli effetti del concorso, redatta esclusivamente sull'apposito modulo allegato al presente bando, va indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università di Catania e deve essere presentata o pervenire a mezzo raccomandata A.R., *entro e non oltre le ore 12,30 del 30 ottobre 2009*, esclusivamente presso l'Ufficio Diritto allo Studio, Via Landolina n. 51 - 95124 Catania. *Qualora la predetta domanda sarà inoltrata per Racc. A.R. la busta contenente la stessa dovrà indicare all'esterno la seguente dicitura: " borse di studio per l'incentivazione", a pena di esclusione, e dovrà pervenire comunque entro il termine suddetto.*
2. La partecipazione al concorso si intende riferita ad un solo corso di studio e ad un'unica domanda.
3. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, altresì, con chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
 - a) la data e luogo di nascita;
 - b) il comune di residenza;
 - c) la propria cittadinanza;
 - d) lo stato di famiglia;
 - e) l'eventuale assolvimento dell'obbligo del servizio militare di leva ovvero del servizio civile sostitutivo, con l'indicazione precisa del periodo in cui è stato effettuato;
 - f) il diploma di maturità posseduto nonché l'Istituto scolastico, l'anno di conseguimento e la relativa votazione, (i cittadini stranieri dovranno obbligatoriamente indicare inoltre il voto minimo e massimo conseguibile nel Paese di residenza);
 - g) la laurea di primo livello posseduta con l'indicazione dell'anno di conseguimento e la relativa votazione;
 - h) l'ammontare del reddito complessivo familiare dichiarato con autocertificazione all'atto della immatricolazione;
 - i) nel caso di candidato portatore di handicap, natura e tipo di handicap nonché il relativo grado di invalidità riconosciuta;
 - j) l'eventuale qualità di studente universitario di altri componenti il nucleo familiare di età non superiore a 27 anni, con specificazione dell'Università e del corso a cui sono essi iscritti;
 - k) di essere a conoscenza che la borsa in questione non potrà essere cumulata con le borse assegnate dalla Regione ai sensi dell'art.8 della Legge 02/12/1991 n. 390;
4. Le dichiarazioni contenute nella suddetta domanda hanno valore di autocertificazione e costituiscono la corrispondente documentazione in via definitiva. L'Amministrazione, pertanto, non richiederà successivamente documentazione in merito fatta eccezione per:
 - ◆ Certificato attestante il tipo ed il grado di invalidità;
 - ◆ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale il beneficiario dichiara di non usufruire delle borse di studio di cui all'art.8 della legge 390/91;
 - ◆ Certificato di iscrizione a corsi universitari di altri componenti il nucleo familiare.
5. Gli interessati dovranno produrre la suddetta documentazione, definitiva, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.
 - ◆ I candidati stranieri sono tenuti a presentare la documentazione originale rilasciata dalle competenti autorità del luogo di provenienza, con relativa traduzione e legalizzazione a cura delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per territorio, relativamente a tutte le informazioni richieste nel presente bando ai fini della partecipazione al concorso.
 - Tale legalizzazione sarà ritenuta quale conferma delle dichiarazioni rese dal candidato, in particolare per quanto indicato al punto f) del precedente comma 3.



6. Le domande non corredate con quanto stabilito dal presente bando non verranno prese in considerazione e rimarranno inevase senza obbligo alcuno, da parte dell'Amministrazione, di comunicare agli interessati l'esclusione dal concorso.
7. Lo studente dovrà dare tempestiva comunicazione di qualsiasi evento che si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda (conseguimento di altre borse di studio o aiuto economico, trasferimento o passaggio ad altro corso di laurea, rinuncia agli studi, variazione di residenza etc).
- L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, nè per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 5

Autocertificazione – controlli

1. L'Università controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti, svolgendo le verifiche necessarie, anche con controlli a campione.
2. Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che sia stato dichiarato il falso, la borsa di studio sarà revocata e sarà effettuata il recupero delle somme eventualmente già erogate, salvo l'adozione delle sanzioni disciplinari a carico dello studente, previste dall'art. 23 della legge 2 dicembre 1991 n. 390.
3. A fronte di dichiarazioni non veritiere, l'Università di Catania segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza.

Art. 6

Conferimento delle borse

1. Le borse di studio saranno conferite, con Decreto Rettorale, ai concorrenti vincitori in base al posto ottenuto in graduatoria e che risulteranno effettivamente immatricolati al corso di studio indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma è emanato a conclusione della procedura concorsuale e delle operazioni di acquisizione dei dati dichiarati dallo studente.

Art. 7


Incompatibilità con altre borse

1. Le borse di studio di cui al presente bando non possono essere cumulate né con quelle previste dall'art. 8 della Legge 390/91, (ad eccezione del servizio abitativo che può essere fruito a titolo oneroso e dei contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedono mobilità internazionale), né con le borse di studio attribuite agli studenti stranieri dal Governo Italiano o da altri enti ed organismi riconosciuti dallo stesso.

Art. 8

Conferma delle borse per gli anni successivi

1. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo per i corsi di laurea, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
 - b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - c) per l'ultimo semestre, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.



2. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico e magistrale, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
- a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
 - b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - c) per il quarto anno, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - d) per il quinto anno, 190 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - e) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
 - f) per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
3. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 1 e 2, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un «bonus», maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:
- a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
 - b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
 - c) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

I crediti del «bonus» di cui ai suddetti punti a) b) e c) non sono cumulabili. Pertanto, il bonus può essere utilizzato una sola volta e per il numero di crediti indicati in ciascuno dei suddetti anni accademici di riferimento. Eventuali eccedenze dello stesso «bonus» possono essere utilizzate per gli anni successivi.

4. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea specialistica, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
- a) per il secondo anno, 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - b) per l'ultimo semestre, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea.

5. I crediti, di cui ai commi precedenti, sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.
6. Al fine di ottenere il mantenimento dei benefici, oltre al possesso dei requisiti di merito previsti dal presente articolo, lo studente deve essere (per ciascun anno successivo) regolarmente ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il quale sono richiesti sulla base dei regolamenti didattici delle specifiche università.
7. La mancata conferma della borsa per il secondo anno determina la decadenza dal diritto anche per gli anni successivi.
8. La conferma della borsa negli anni successivi avverrà dietro presentazione di domanda entro il 20 novembre di ogni anno e previo accertamento da parte dell'Ufficio competente delle condizioni di merito richieste ai precedenti commi e delle condizioni economiche determinate dall'Università per l'accesso al concorso, previo incremento determinato dall'applicazione del tasso annuale di inflazione programmato.



Art. 9*Beneficio dell'esonerazione tasse per i borsisti*

1. I beneficiari sono esonerati dal pagamento delle tasse e contributi dovuti per tutti gli anni accademici di cui godono del beneficio della borsa di studio.

Art. 10*Erogazione delle borse*

1. Le borse di studio sono conferite per l'a.a. 2009-2010 in due rate: la prima all'atto dell'attribuzione della stessa, la seconda entro il 15 novembre dell'anno di presentazione della domanda, previo accertamento dell'avvenuto superamento da parte del borsista del numero di crediti previsti per ottenere la riconferma all'anno successivo. Se questa condizione non è soddisfatta, lo studente: perde il beneficio della borsa per lo stesso a. a., nonché il diritto alla riconferma per gli anni successivi; la seconda rata non viene liquidata e l'Università avvierà un procedimento di revoca della borsa che prevede la restituzione dell'importo della prima rata già riscossa.
2. Per gli anni accademici successivi, le borse saranno conferite rispettando le modalità e i tempi indicati al comma precedente.

Art. 11*Revoca delle borse di studio*

1. Oltre che nel caso previsto dal 2° comma dell'art. 5 e dal comma 1 dell'art. 10 le borse di studio sono revocate, con provvedimento Rettorale trasmesso all'interessato, nei seguenti casi:
 - in mancanza dei requisiti di merito; di regolare iscrizione all'anno di corso successivo; e della condizione economica richiesta, previsti all'art. 8 del bando;
 - quando il beneficiario rinunci al proseguimento degli studi;
 - quando chiede ed ottiene il trasferimento ad altra sede universitaria;
 - quando chiede ed ottiene il passaggio ad altra Facoltà presso l'Ateneo di Catania;
 - quando, a seguito passaggio di corso di studio nell'ambito della stessa Facoltà, non ottiene la regolare iscrizione all'anno di corso immediatamente successivo, previsto dal precedente corso di studio;
2. La revoca della borsa di studio comporta l'obbligo per l'interessato di restituire all'Università le rate eventualmente già riscosse per l'a.a. di riferimento e la decadenza dal diritto di esonerazione delle tasse e contributi per lo stesso anno.

Catania, 13 luglio 2009

IL RETTORE
(Prof. Antonino Recca)

